



## COMUNE DI PIEDIMULERA IMU 2012 – INFORMAZIONI UTILI

Dal 1 gennaio 2012 l'Imposta Municipale Unica (I.M.U.) sostituisce l'I.C.I. E' stata anticipata, in via sperimentale, dalla Legge n. 214 del 22/12/2011 di conversione del D.L. n. 201/2011, dall'iniziale data di entrata in vigore prevista per il 2014. Entrerà invece in vigore, in via definitiva, dal 1 gennaio 2015.

### **COSA CAMBIA RISPETTO ALL'ICI?**

**VERSAMENTI:** possono essere effettuati solo mediante l'uso del Modello F24 cioè con le modalità in uso per il versamento delle imposte sui redditi e solo dal 1° dicembre 2012 anche con bollettino di conto corrente postale. Si precisa che per il pagamento della rata a saldo dell'IMU non è previsto alcun invio a domicilio dei bollettini per il pagamento.

### **TERMINI PER I VERSAMENTI DEL 2012:**

1° RATA DI ACCONTO, pari al 50% (30% nel caso di fabbricati rurali strumentali) dell'imposta dovuta per l'anno in corso **sulla base delle aliquote di base e detrazioni stabilite dalla Legge, da versare entro il 16 GIUGNO 2012. Nel caso dell'abitazione principale e sue pertinenze la rata può essere di 1/3 (33%), con 2° rata di acconto, sempre di 1/3 (33%) entro il 16 SETTEMBRE 2012;**

2° RATA A SALDO (eventuale 3° RATA per l'abitazione principale e sue pertinenze per chi ha scelto di pagare in tre rate) relativo all'intero anno (conguaglio sulla/e rata/e di acconto), da versare **TRA IL 1° E IL 17 DICEMBRE 2012, sulla base delle aliquote e detrazioni fissate dal Comune.**

Il versamento non è dovuto se l'imposta risulta inferiore a € 12,00 annui (nostro regolamento IMU).

**ARROTONDAMENTO:** il pagamento dell'IMU deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

### **CODICI DA INDICARE PER IL MOD. F24: CODICE CATASTALE COMUNE G600**

**Abitazione principale e pertinenze (Comune) 3912**

**Aree fabbricabili (quota Comune): 3916 (quota Stato): 3917**

**Altri fabbricati (quota Comune): 3918 (quota Stato): 3919**

**ALIQUOTE PER IL 2012: il Comune ha deliberato per il corrente anno 2012 (deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 30/10/2012) le seguenti aliquote:**

- **0,45 % aliquota per l'abitazione principale e le relative pertinenze** (queste ultime potranno essere una sola per ognuna delle seguenti categorie catastali: C/2, C/6 e C/7);
- **0,80% aliquota per altri fabbricati della categoria A;**
- **0,76% aliquota per tutte le altre categorie B, C, D, e per le aree fabbricabili.**

**Si avverte che le aliquote base nonché le detrazioni, possono essere modificate dal Governo per esigenze di gettito, entro il 10 dicembre 2012.**

**La metà del gettito dell'IMU (calcolata con l'aliquota dello 0,76%) derivante da tutti gli immobili diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze e dei fabbricati rurali strumentali, è incassata dallo Stato, senza applicazione di riduzioni e detrazioni.**

L'imposta si applica ai FABBRICATI (esclusi i RURALI di cui all'art.9, comma 3-bis del D.L. 30/12/1993, n. 557, convertito dalla Legge n. 133 del 26/02/1994, nei comuni classificati montani o parzialmente montani dall'Istat) ed alle AREE FABBRICABILI. I terreni agricoli e i fabbricati rurali strumentali, nel nostro Comune, sono esenti dall'imposta.

Le aliquote si applicheranno, **per i fabbricati**, sul valore della rendita catastale come risulta dai certificati catastali aumentata del 5% (come per l'ICI), applicando poi i seguenti nuovi moltiplicatori per ottenere l'imponibile:

- x 160 per i fabbricati delle categorie catastali del gruppo A (escluso la cat. A/10) e per le cat. C/2, C/6 e C/7;
- x 140 per i fabbricati delle categorie catastali del gruppo B e per le cat. C/3, C/4 e C/5;
- x 80 per i fabbricati della cat. A/10 e D/5;
- x 60 per i fabbricati delle categorie catastali del gruppo D (escluso la cat. D/5). Dal 01/01/2013 passerà a x 65;
- x 55 per i fabbricati della cat. C/1.

Per le **aree fabbricabili**, l'imponibile è dato dal valore venale comune in commercio al 1 gennaio dell'anno d'imposizione, con riferimento alle caratteristiche dell'area, ubicazione, indici di edificabilità, destinazione d'uso, ecc.

I valori minimi da assumere per l'anno 2012, invariati rispetto all'anno precedente come ICI, sono:

- Aree residenziali di completamento
  - Capoluogo € 29,00 al mq. Cimamulera € 23,0 al mq.
- Aree residenziali di nuovo impianto assoggettate a piano esecutivo di pubblica iniziativa
  - Capoluogo € 14,00 al mq. Cimamulera € 11,0 al mq.
- Aree residenziali di nuovo impianto assoggettate a piano esecutivo di iniziativa privata
  - Capoluogo € 19,00 al mq. Cimamulera € 16,0 al mq.
- Aree produttive di nuovo impianto
  - Capoluogo € 26,00 al mq.

**RIDUZIONI E DETRAZIONI (IL COMUNE HA MANTENUTO QUELLE DI LEGGE):**

- La detrazione per l'abitazione principale (intesa quella dove il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente) e relative pertinenze, fino a concorrenza del suo ammontare, è fissata per legge in € 200,00, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione, per il solo nucleo familiare e per un solo immobile.
- Per gli anni 2012 e 2013 un'ulteriore detrazione di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purchè dimorante abitualmente e residente nell'abitazione principale. L'ulteriore detrazione per i figli non può superare i 400,00 €.
- La detrazione si applica anche: alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, agli alloggi I.A.C.P., al coniuge separato legalmente che risulta assegnatario della casa coniugale con ciò intendendosi in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione.
- Riduzione del 50% per i fabbricati di interesse storico e artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzabili.

Il Comune, con proprio regolamento, ha concesso di assimilare all'abitazione principale l'abitazione degli anziani o disabili che risultano residenti in istituto di ricovero o sanitario in modo permanente, purchè l'immobile non sia locato, nonché l'abitazione degli italiani residenti all'estero (iscritti all'AIRE) a condizione che non sia locata.

**ATTENZIONE: SONO STATE ABOLITE DALLA LEGGE SULL'ANTICIPAZIONE DELL'IMU AL 2012, LE SEGUENTI PRECEDENTI NORME DI LEGGE O REGOLAMENTARI DEL COMUNE:**

**L'AGEVOLAZIONE PER TUTTE LE PERTINENZE UTILIZZATE INDIPENDENTEMENTE DAL LORO NUMERO PER CATEGORIA CATASTALE (ORA SI PUO' CONSIDERARE SOLO UNA PERTINENZA PER CIASCUNA DELLE CATEGORIE C/2, C/6 e C//);**

**L'EQUIPARAZIONE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE DELLE ABITAZIONI DATE IN USO GRATUITO AI PARENTI (CHE QUINDI RITORNANO AD ESSERE DELLE SECONDE CASE).**

**ALTRE ESENZIONI:** sono quelle contenute nell'art. 9, comma 8 della L. 23/2011.

**DICHIARAZIONI DI POSSESSO O DI VARIAZIONE dei dati, va presentata entro 90 giorni dalla data dell'evento su modulo ministeriale. Per gli immobili il cui obbligo dichiarativo è sorto dal 1 gennaio 2012, il termine di presentazione è entro il 30/11/2012.**

**NORMATIVA DI RIFERIMENTO:**

Regolamento Comune Piedimulera approvato con delibera C.C. n. 19 del 30.10.2012;

Art. 13 del D.L. 6/12/2011 n. 201, conv. con la L. n. 214 del 22/12/2011;

Artt. 7, 8 e 9 del D.Lgs n. 23 del 14/03/2011 (Federalismo Fiscale Municipale);

Legge n. 44 del 26/04/2012 di conversione del D.L. n. 16/2012.

Per ogni ulteriore informazione rivolgersi all'Ufficio Tributi.

Piedimulera, 31 ottobre 2012

Il Responsabile del Servizio Tributi  
(Umberto Francioli)

Il Sindaco  
(Gian Mauro Bertoia)